

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA
OBBLIGAZIONI BANCA DI IMOLA S.P.A. A TASSO VARIABILE
03/06/08 – 03/12/2010 207[^] Emissione Codice ISIN IT0004381429

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che Banca di Imola S.p.A. (l’”**Emitente**”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Obbligazioni Banca di Imola S.p.A a Tasso Variabile” (il “**Programma**”).

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) saranno indicate in documenti denominati “Condizioni Definitive”, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione.

Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno messe a disposizione del pubblico presso la propria Sede in Imola, le proprie filiali, nonché sul proprio sito internet www.bancadiimola.com entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta relativo a tale Prestito.

Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 (“**Descrizione degli strumenti finanziari offerti al pubblico**”) delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Art. 1 Importo e titoli.

In occasione di ciascun prestito, l’Emitente indicherà nelle Condizioni Definitive l’ammontare totale del Prestito (l’”**Ammontare Totale**”), espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”)

Il prestito obbligazionario sarà accentratato presso la Monte Titoli S.p.A, in regime di dematerializzazione previsto dall’articolo 28 , comma 1, del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213, di cui al regolamento di attuazione adottato con Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, pubblicata sulla G.U. del 30.12.1998.

Art. 2 Prezzo di emissione.

Il Prestito è denominato in Euro. Il prezzo, pari al 100% del Valore Nominale, a cui verranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Art. 3 Periodo di Offerta.

La sottoscrizione delle Obbligazione potrà avvenire esclusivamente nel periodo di offerta (il “**Periodo d’Offerta**”) la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il “**Lotto Minimo**”). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Qualora, prima della data di chiusura del Periodo di Offerta, le richieste raggiungessero l’Ammontare Totale, l’Emitente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta e sosponderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emitente, esposto presso tutte le filiali e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Art. 4 Godimento e scadenza.

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”).

Art. 5 Interessi.

Durante la vita del Prestito i portatori delle Obbligazioni riceveranno il pagamento di cedole (le “**Cedole**” e ciascuna la “**Cedola**”), il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale uno dei seguenti Parametri di Indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”):

- il Parametro di Indicizzazione relativo al tasso Euribor, rilevato alla relativa data di determinazione (la “**Data di Determinazione**”), eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread (lo”**Spread**”) indicato in punti base (un punto base corrisponde ad un centesimo di punto percentuale) e arrotondato per difetto secondo quanto determinato nelle Condizioni Definitive;

Le cedole saranno pagate con frequenza trimestrale secondo quanto indicato nelle Condizioni definitive.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il calcolo delle cedole trimestrali viene effettuato secondo la seguente formula:

16

$$I = (C \times R / P)$$

dove:

I = Interessi;

C = Valore Nominale;

R = Tasso Annuo in percentuale

P = Periodicità della cedola trimestrale (4).

Il Parametro di Indicizzazione, la Data di Determinazione, l'eventuale spread, l'eventuale arrotondamento nonché la frequenza di pagamento delle Cedole saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario. Per il calcolo del rateo d'interesse viene adottato il criterio 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi). Il conteggio dei giorni di rateo è effettuato escludendo il primo giorno di inizio di maturazione della cedola (rateo zero) ed includendo il giorno di valuta dell'operazione.

Art. 6 Eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una Data di Determinazione, l'Agente per il Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

Art. 7 Rimborso

Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, a partire dalla Data di Scadenza.

Qualora il pagamento del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla Data di Scadenza.

Art. 8 Luogo di pagamento.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 9 Termini di prescrizione e decadenza.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 10 Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 11 Regime fiscale. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 12 Foro Competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana.

Art. 13 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni dell'Emittente Banca di Imola S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 14 Varie. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.